

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

UD/ESR/3553 - D.Lgs. 152/06, art. 208 – Zanini Oliviero srl – Autorizzazione dell'impianto mobile per recupero rifiuti inerti "Gasparin Omg Srl" modello "G1106C Diablo".

Il titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Vista la nota pervenuta in 27/09/2019 (AMB-GEN-2019- 46416) con cui la Zanini Oliviero srl richiede l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/06 per l'impianto mobile di trattamento rifiuti inerti "Gasparin Omg Srl" modello "G1106C Diablo";

Vista la nota 01/10/2019 (prot. AMB-GEN-2019-46811) con cui la Regione FVG avvia il procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona;

Visto il parere favorevole di ARPA FVG espresso con nota prot. 0033576/P/GEN/PRA_AUT del 10/10/2019;

Preso atto che non sono stati evidenziati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto di autorizzare l'impianto mobile di trattamento rifiuti inerti "Gasparin Omg Srl" modello "G1106C Diablo" di proprietà della Zanini Oliviero srl;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

Visto il Decreto del Direttore centrale n. 5024/AMB di data 27 dicembre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" all'ing. Marcello Salvagno presso la Direzione centrale ambiente ed energia;

Visto il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 780/AMB di data 4 febbraio 2019 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare ai sensi dell'articolo 208 del decreto

- legislativo 152/2006 l'impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti "Gasparin Omg Srl" modello "GI106C Diablo" matricola "19015" di proprietà della Zanini Oliviero srl;
2. le caratteristiche tecniche dell'impianto e le prescrizioni gestionali sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale e rilasciato alla Zanini Oliviero srl nonché trasmesso ai soggetti di seguito elencati:

- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 - Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli
- ARPA FVG.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti
Ing. Marcello Salvagno

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)

ALLEGATO 1

“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato	Società: <ul style="list-style-type: none">- Zanini Oliviero Srl;- Sede legale: via Tagliamento, 18 – 33030 Varmo (UD);- Codice Fiscale: 02187700303.																						
2. Dati identificativi impianto mobile	<ul style="list-style-type: none">- Costruttore: Gasparin Impianti Srl – Trevignano (TV);- Modello: GI106C Diablo;- Matricola: 19015.																						
3. Tipologia impianto	Impianto mobile di triturazione, vagliatura e deferizzazione di rifiuti inerti per produzione di materiali per l'edilizia e l'ingegneria (R5) o per ripristini ambientali (R10).																						
4. Potenzialità dell'impianto	La potenzialità massima di trattamento è di 240 Mg/h.																						
5. Tipi di rifiuti che possono essere trattati	<p>I rifiuti trattabili dall'impianto si riferiscono alle tipologie dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/1998 e sono i seguenti:</p> <p>7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto aventi CER:</p> <table><tr><td>10 13 11</td><td>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</td></tr><tr><td>17 01 01</td><td>cemento;</td></tr><tr><td>17 01 02</td><td>mattoni;</td></tr><tr><td>17 01 03</td><td>mattonelle e ceramica;</td></tr><tr><td>17 01 07</td><td>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;</td></tr><tr><td>17 08 02</td><td>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;</td></tr><tr><td>17 09 04</td><td>rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.</td></tr></table> <p>7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzati aventi CER:</p> <table><tr><td>01 04 08</td><td>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;</td></tr><tr><td>01 04 13</td><td>rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.</td></tr></table> <p>7.6 conglomerato bituminoso avente CER:</p> <table><tr><td>17 03 02</td><td>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</td></tr></table> <p>7.11 pietrisco tolto d'opera avente CER:</p> <table><tr><td>17 05 08</td><td>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui</td></tr></table>	10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	17 01 01	cemento;	17 01 02	mattoni;	17 01 03	mattonelle e ceramica;	17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;	17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;	01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10																						
17 01 01	cemento;																						
17 01 02	mattoni;																						
17 01 03	mattonelle e ceramica;																						
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;																						
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;																						
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.																						
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;																						
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.																						
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01																						
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui																						

alla voce 17 05 07.

7.31bis terre e rocce di scavo aventi CER:

17 05 04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

4.4 scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO₂, CaO, Al₂O₃, MgO, FeO) aventi CER:

10 02 02 scorie non trattate;

10 09 03 scorie di fusione.

6. Funzionamento e caratteristiche tecniche

Il rifiuto viene caricato sulla tramoggia dell'impianto di frantumazione tramite escavatori cingolati o pale gommate. Per vibrazione, dovuta all'attività dell'alimentatore, il materiale di pezzatura fina, per cui non serve la riduzione volumetrica, cade su uno scivolo e viene allontanato bypassando il frantoio mentre il rimanente scende verso la camera di frantumazione ove avviene la fase vera e propria di riduzione. Il materiale di pezzatura fine può essere convogliato sul nastro principale o in opzione sul nastro laterale in modo da ottenere una seconda selezione granulometrica. La velocità di alimentazione può essere variata direttamente dal pannello di controllo per ottimizzare la produzione mentre un sistema automatico controlla l'avvio e l'arresto dell'alimentatore.

La riduzione volumetrica viene effettuata dal frantoio composto da due mascelle contrapposte, una fissa e una mobile che, compiendo un movimento oscillatorio comprimono il materiale fino alla sua "esplosione". La mascella mobile è supportata ed azionata da un albero eccentrico dotato di volani e motore idraulico per il suo azionamento. La granulometria finale del materiale frantumato è regolata dall'operatore per mezzo del sistema di regolazione idraulica della distanza tra le due mascelle allo scarico.

Il materiale, una volta ridotto granulometricamente, esce dalla camera di frantumazione e "cade" sul nastro trasportatore principale posto al di sotto di essa. Durante l'allontanamento viene sottoposto ad un processo di deferrizzazione, mediante un apposito separatore magnetico posizionato ortogonalmente alla direzione di uscita del materiale. Lo stesso nastro trasportatore principale permette al materiale di uscire dal ciclo di lavorazione dell'impianto mobile e venire scaricato in cumuli.

L'impianto è dotato di ugelli per l'umidificazione del materiale collocati rispettivamente:

- in prossimità della tramoggia di carico (due ugelli, uno per ogni sponda laterale);
- in corrispondenza dello scarico del frantoio (4 ugelli);
- tra il separatore magnetico e il gruppo di potenza (3 ugelli che bagnano il materiale sul nastro).

Le specifiche tecniche dell'impianto sono riassunte nella seguente tabella:

Larghezza di trasporto	2530 mm.
Lunghezza di trasporto	12500 mm.
Altezza di	3000 mm.
	28,50 Mg (tonnellate)

Tramoggia di carico	
Capacità	4 mc
Lunghezza bocca di carico	3700 mm.
Larghezza bocca	1800 mm.
Alimentazione	
Alimentatore vibrante grizzly - larghezza	1800 mm.
Piano cieco in acciaio - lunghezza	3700 mm.
barrotti	40-55 mm.
Motorizzazione	
Motore diesel 4 cilindri stage IV	129 kW
Frantumazione	
Frantoio a mascelle a gestione idraulica	Modello F106
Regolazione idraulica mascelle	Bocca di carico 1000 x 600 mm. 40 ÷ 170 mm.
Dimensione materiale in uscita	500 mm
Pezatura massima di alimentazione	
Nastro trasportatore principale	
Lunghezza	9600 mm.
Larghezza	800 mm.
Azionamento	idraulico
10. Nastro trasportatore laterale	
Lunghezza	6000 mm.
Larghezza	650 mm.
Azionamento	idraulico
Carro cingolato	
Interasse ruote carro cingolato	2920 mm.
Larghezza soles	400 mm.
Larghezza totale	2500 mm.

7. Prodotti ottenuti

Le operazioni di recupero "R5" si concludono con l'ottenimento di prodotti previsti dal DM 05/02/1998 e conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 305-2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (dichiarazione di prestazione e marcatura CE).

Nel merito alle operazioni di recupero del conglomerato bituminoso esso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa tutti i requisiti previsti dal DM 69/2018: "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs 152/2006".

I rifiuti trattati possono essere impiegati nella formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie ("R5") a condizione che tale impiego sia espressamente previsto dal DM 05/02/1998 ed è subordinato all'esecuzione del test di cessione.

L'impianto può essere impiegato in operazioni di recupero ambientale "R10" alle seguenti condizioni:

- a) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- b) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5 febbraio 1998 per la singola tipologia di rifiuto impiegato,

nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera a);

- c) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- d) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Il trattamento è classificato come “**R12**” qualora i materiali ottenuti non risultassero conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 305-2011. In questo caso i materiali ottenuti sono classificati come rifiuti e devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato.

Salvo indicazioni più restrittive previste dalle specifiche norme tecniche, la caratterizzazione dei materiali ottenuti deve avvenire per lotti con la frequenza prevista nelle note 3 degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005, n. 5205. Nel caso l'impianto operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.

8. Prescrizioni gestionali

La ditta dovrà:

1. assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
2. assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
3. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
4. rendere disponibile all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
5. valutare, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore;
6. adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;

7. rispettare i limiti stabiliti della presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti circa il quantitativo dei rifiuti da trattare, nonché effettuare lo stoccaggio degli stessi e del materiale secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
8. rispettare, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
9. assicurare che le operazioni di carico e scarico dei rifiuti avvengano in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
10. assicurare che la gestione dell'attività eviti la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
11. adottare idonee precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
12. comunicare alla Regione o Provincia competente, all'A.R.P.A. e alle Aziende per i Servizi Sanitari competenti le situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento e conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo;
13. assicurare sempre la disponibilità, nell'area di cantiere, di sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
14. dare informazione entro 48 ore alla Regione o Provincia competente, al Comune all'A.R.P.A. e alle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali;
15. attenersi quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
16. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 16;
17. raccogliere in modo sistematico e rendere disponibili alle autorità di controllo i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto;
18. sottoporre a periodiche verifiche e manutenzioni tutte le attrezzature costituenti l'impianto, al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
19. affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
20. conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si

richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

21. garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
22. garantire a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
23. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

**9. Autorizzazione
durata**

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha durata 10 anni e potrà essere rinnovata su richiesta della società da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione/Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione nonché tutta la documentazione ritenuta necessaria dall'ente territorialmente competente.